

**DELIBERAZIONE 23 SETTEMBRE 2022**  
**442/2022/R/GAS**

**ULTERIORI MISURE URGENTI PER IL SERVIZIO DI STOCCAGGIO DI GAS NATURALE AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 22 GIUGNO 2022, N. 253 AD INTEGRAZIONE DI QUANTO PREVISTO DALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 274/2022/R/GAS**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1119<sup>a</sup> *bis* riunione del 23 settembre 2022

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento CE 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modifiche, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e come successivamente integrata e modificata (di seguito: decreto-legge 1/12);
- il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17 (di seguito: decreto-legge 17/22), come convertito con legge 27 aprile 2022, n. 34 (di seguito: legge 34/22);
- il decreto-legge 30 giugno 2022, n. 80 (di seguito: decreto-legge 80/22);
- il decreto del Ministro della Transizione Ecologica (di seguito: il Ministro) 14 marzo 2022 (di seguito: decreto 14 marzo 2022);
- il decreto del Ministro 1 aprile 2022, n.138 (di seguito: decreto 1 aprile 2022);
- il decreto del Ministro 22 giugno 2022, n. 253 (di seguito: decreto 22 giugno 2022);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas e l'allegato "Testo Integrato del Bilanciamento Gas" (TIB);
- la deliberazione dell'Autorità 24 novembre 2017, 782/2017/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2019, 67/2019/R/gas e l'allegato "Testo integrato per la regolazione in materia di garanzie di libero accesso al servizio di stoccaggio di gas naturale" (di seguito: RAST);

- la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/gas e il relativo Allegato A, recante “Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023” (RTTG) come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 28 maggio 2019, 208/2019/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 5 novembre 2019, 451/2019/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2021, 614/2021/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 15 marzo 2022, 110/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 110/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 8 aprile 2022, 165/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 165/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 27 aprile 2022, 189/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 189/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2022, 261/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 261/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 24 giugno 2022, 274/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 274/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 21 luglio 2022, 349/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 349/2022/R/gas);
- l’atto di indirizzo del Ministro del 24 febbraio 2022 (di seguito: atto di indirizzo);
- i codici di stoccaggio come da ultimo approvati dall’Autorità;
- la comunicazione di Snam Rete Gas (di seguito: Snam o responsabile del bilanciamento) del 13 settembre 2022, prot. Autorità 40536 del 13 settembre 2022 (di seguito: comunicazione 13 settembre 2022);
- la comunicazione del Ministero della transizione ecologica del 16 settembre 2022, prot. Autorità 42150 del 19 settembre 2022 (di seguito: comunicazione 16 settembre 2022);
- la comunicazione di Snam del 16 settembre 2022, prot. Autorità n. 42143 del 19 settembre 2022 (di seguito: comunicazione 16 settembre 2022);
- la comunicazione di Snam del 21 settembre 2022, prot. Autorità n. 43570 del 22 settembre 2022 (di seguito: comunicazione 21 settembre 2022).

**CONSIDERATO CHE:**

- con il decreto 14 marzo 2022, il Ministro ha emanato disposizioni per l’anno termico dello stoccaggio 2022/2023, ai sensi dell’articolo 14 del decreto-legge 1/12 e dell’articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 164/00, le quali confermano in linea generale l’assetto previgente dei servizi di stoccaggio, introducendo ulteriori disposizioni per tener conto della crisi Russia-Ucraina e delle possibili ripercussioni sulla sicurezza degli approvvigionamenti energetici nazionali;
- al fine di assicurare il raggiungimento dell’obiettivo di riempimento di almeno il 90% delle capacità di stoccaggio nazionali disponibili, in linea con quanto

- disposto dall'articolo 21 del decreto-legge 17/22, con il decreto 1 aprile 2022 sono state previste misure aggiuntive che hanno trovato attuazione con le deliberazioni 165/2022/R/gas, 189/2022/R/gas e 261/2022/R/gas;
- con il decreto 22 giugno 2022, il Ministro, alla luce del livello medio di iniezione registrato nei primi dieci giorni di giugno, ha emanato ulteriori disposizioni in materia di sicurezza del sistema nazionale del gas naturale finalizzate a traguardare il livello tecnico di riempimento di 5.400 MSmc entro fine giugno necessario per non pregiudicare l'obiettivo del 90% di riempimento a fine campagna;
  - con la deliberazione 274/2022/R/gas, l'Autorità ha dato tempestiva attuazione alle disposizioni del decreto 22 giugno 2022, prevedendo, tra l'altro:
    - che il servizio di riempimento di ultima istanza affidato al responsabile del bilanciamento sia avviato immediatamente utilizzando le medesime modalità relative all'approvvigionamento del gas di sistema di cui alla deliberazione 165/2022/R/gas;
    - che le suddette modalità siano integrate, ove necessario, al più presto al fine di massimizzare la disponibilità di gas da destinare allo stoccaggio, contenendo per quanto possibile i relativi costi di approvvigionamento e nel rispetto del principio di trasparenza;
    - di assicurare l'equilibrio economico-finanziario del responsabile del bilanciamento nell'espletamento del sopra richiamato servizio;
    - di disporre norme finalizzate a minimizzare l'onere ricadente sul sistema e, a tal fine, prevedere l'anticipo finanziario di risorse da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) a valere sulle proprie giacenze per il tempo e nei limiti di importo per il quale tali giacenze possono essere utilizzate senza incidere sulla regolarità delle erogazioni da parte della Cassa medesima;
  - in particolare, in relazione all'anticipo finanziario da parte della Cassa, al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario del responsabile del bilanciamento, nonché di minimizzare l'onere ricadente sul sistema, la deliberazione 274/2022/R/gas ha previsto:
    - che la Cassa possa erogare al responsabile del bilanciamento risorse fino a 2 miliardi di euro per l'esecuzione del servizio di riempimento di ultima istanza; e che, in relazione a tali risorse, non siano riconosciuti al responsabile del bilanciamento gli oneri finanziari di cui al punto 3, lettera i), della medesima deliberazione;
    - di dare mandato al responsabile del bilanciamento di utilizzare in via prioritaria le risorse di cui al precedente alinea per acquistare i volumi di gas necessari all'espletamento del servizio di riempimento di ultima istanza;
    - che entro il 30 settembre 2022 l'Autorità stabilisca, sentita la Cassa, in base alle esigenze di liquidità che si manifesteranno, modalità e tempistiche di reintegrazione delle risorse di cui al punto 4, tali da garantire, in ogni caso, un preavviso non inferiore a quindici giorni a

favore del responsabile del bilanciamento; e che, in relazione agli importi eventualmente reintegrati, gli oneri finanziari di cui al punto 3, lettera i), si determinano a decorrere dal momento in cui avviene tale reintegro;

- con la deliberazione 349/2022/R/gas l’Autorità ha previsto l’anticipo di ulteriori risorse, pari a 0,5 miliardi di euro, rispetto a quelle individuate al punto 4 della deliberazione 274/2022/R/gas, a favore del responsabile del bilanciamento per l’esercizio del servizio di riempimento di ultima istanza.

**CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 4 del decreto-legge 80/22 prevede che:
  - il Gestore dei servizi energetici (GSE), al fine di contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti, anche tramite accordi con società partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato e attraverso lo stretto coordinamento con l’impresa maggiore di trasporto, provveda ad erogare un servizio di riempimento di ultima istanza tramite l’acquisto di gas naturale, a fini dello stoccaggio e della successiva vendita entro il 31 dicembre 2022, nel limite di un controvalore pari a 4.000 milioni di euro;
  - il servizio di cui al precedente alinea è disciplinato con decreto del Ministero della transizione ecologica, sentita l’Autorità;
- il 19 settembre 2022 il GSE ha sostanzialmente esaurito le risorse messe a propria disposizione per il servizio di riempimento di ultima istanza ai sensi del decreto-legge 80/22.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la comunicazione 13 settembre 2022, Snam, a fronte del progressivo esaurimento delle risorse a disposizione del GSE per l’approvvigionamento di gas da immettere in stoccaggio, ha informato l’Autorità circa la necessità di procedere all’iniezione di 600 milioni di metri cubi di gas naturale fino alla fine del mese di ottobre mediante il ricorso al servizio di riempimento di ultima istanza allo scopo di raggiungere gli obiettivi di riempimento dello stoccaggio del 90%;
- con la comunicazione 16 settembre 2022, il Ministero della transizione ecologica ha espresso il proprio assenso all’estensione del servizio di riempimento di ultima istanza da parte di Snam alle medesime condizioni definite dal decreto 22 giugno 2022;
- con la comunicazione 16 settembre 2022, Snam, dando seguito alla comunicazione del Ministero della Transizione Ecologica di cui al precedente alinea ha richiesto all’Autorità indicazioni in merito all’utilizzo prioritario delle risorse di cui al punto 4 della deliberazione 274/2022/R/gas, come eventualmente integrate per consentire la prosecuzione del servizio di riempimento fino al raggiungimento del volume di 10.800 milioni di metri cubi, pari al 90% delle capacità di stoccaggio disponibili;

- con la comunicazione del 21 settembre 2021, Snam, ha informato che, a seguito dell'esaurimento delle risorse di cui al punto 4 della deliberazione 274/2022/R/gas, i volumi da acquistare necessari per il raggiungimento dell'obiettivo di riempimento di 10.800 milioni di metri di cui alla legge 34/22 sono stimati in 500 milioni di metri cubi;
- ne consegue che, sulla base delle informazioni rese disponibili da Snam, le risorse previste dal punto 4 della deliberazione 274/2022/R/gas, come integrate con la deliberazione 349/2022/R/gas, per l'esecuzione del servizio di riempimento di ultima istanza saranno completamente utilizzate prima del raggiungimento degli obiettivi di riempimento dello stoccaggio definito dalla legge 34/22.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- il decreto 22 giugno 2022 prevede che i quantitativi di gas naturale iniettati ai sensi del medesimo decreto siano resi disponibili dal responsabile del bilanciamento agli operatori di mercato nel corso dell'inverno 2022-2023, secondo le modalità definite con atto di indirizzo del Ministro della transizione ecologica, sentita l'Autorità;
- l'atto di indirizzo di cui al precedente punto non è ancora stato formulato.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- stante l'attuale livello elevato dei prezzi sui mercati del gas ed al fine di minimizzare l'onere ricadente sul sistema, prevedere l'anticipo di ulteriori risorse rispetto a quelle individuate al punto 4 della deliberazione 274/2022/R/gas, come integrate con la deliberazione 349/2022/R/gas, a favore del responsabile del bilanciamento per l'esercizio del servizio di riempimento di ultima istanza;
- determinare in 800 milioni di euro l'ammontare di tali risorse da gestire mantenendo ferme le relative modalità di gestione definite dalla deliberazione 274/2022/R/gas;
- anche nelle more della formulazione dell'atto di indirizzo del Ministro della transizione ecologica sopra citato, differire al 31 ottobre 2022 la definizione di modalità e tempistiche di reintegrazione delle risorse di cui al punto 4 della deliberazione 274/2022/R/gas

**DELIBERA**

1. di prevedere che al punto 4 della deliberazione 274/2022/R/gas le parole "2,5 miliardi" siano sostituite con "3,3 miliardi" di euro;
2. di prevedere che al punto 6 della deliberazione 274/2022/R/gas le parole "30 settembre" siano sostituite con le parole "31 ottobre";

3. di notificare il presente provvedimento al Ministero per la Transizione Ecologica, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, alle società Snam Rete Gas S.p.A., Stogit S.p.A., Edison Stoccaggio S.p.A. e Ital Gas Storage S.p.A.;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell’Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it)

23 settembre 2022

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*